



COMUNE DI CANISTRO

Provincia di L'Aquila

**REGOLAMENTO
PER L'USO
DEI PARCHI GIOCHI
E DELLE
AREE VERDI
DI PROPRIETA'
COMUNALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____

Articolo 1. **Disposizioni generali**

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative. Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali; sono inoltre finalizzate a garantire il decoro e la quiete pubblica.

Articolo 2. **Parchi e giardini di proprietà comunale – Ubicazione**

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi e i giardini di proprietà comunale attrezzati con giochi ed arredo urbano, contraddistinti da apposita segnaletica e posizionati su tutto il territorio comunale.

Articolo 3. **Norme generali di comportamento**

È fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate. In caso contrario chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

È vietato l'accesso al parco giochi:

- Ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- Alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nelle apposite rastrelliere, dove presenti, e salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 6;
- Ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

È vietato altresì:

- Fumare all'interno del parco giochi;
- Creare punti di bivacco se non nelle aree a ciò destinate;
- Gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- Utilizzare fiamme e/o accendere fuochi, nonché approntare barbeque;
- campeggiare e/o pernottare
- Arrecare danni alle piante ed alle aree verdi e salire con i piedi sulle panchine;
- Giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- Danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- Fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle ore 19.00 alle ore 08.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30;
- Usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 12° anno di età;
- Giocare al gioco del calcio al di fuori delle aree ad esso destinate, che sono riservate ai minori di anni 14 e alle persone che li hanno in custodia.

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita

segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

Articolo 4.

Uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

Al di fuori dell'utilizzo generico dei Parchi Comunali e dei giardini attrezzati, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L'uso dei sopraccitati parchi e giardini da parte di soggetti diversi dal Comune di Canistro, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Canistro, possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività o, se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo dei Parchi Comunali e dei giardini attrezzati.

L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali ecc. per organizzare attività di carattere benefico.

Il Comune concederà l'utilizzo del parco o dei giardini, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e previo rilascio di apposita cauzione. L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi. L'autorizzazione verrà valutata dal Comandante della polizia locale dal Tecnico comunale e, comunque, non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco o dei giardini.

L'utilizzo del Parco Comunale da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici, in caso di eventi privati quali matrimoni e simili, è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione Comunale.

In ogni caso l'utilizzo del parco e del giardino non preclude l'accesso al pubblico.

Articolo 5.

Manutenzione dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia e del relativo regolamento comunale in materia.

Articolo 6.

Sanzioni

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei conseguenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento

Comunale in materia.

Si rimanda al vigente Regolamento di Polizia Urbana per quanto non espressamente normato dal presente regolamento.

Articolo 7.
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.

